

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO CONTRATTI E FORNITURE
SETTORE CONTENZIOSO
Via Cavour, 6 - 00184 Roma

Tutela legale dei dipendenti autisti attinente i procedimenti penali, civili ed amministrativi a seguito di incidenti stradali nei quali rimangono interessati veicoli della Polizia di Stato.

- **procedimenti penali:**

l'articolo 40 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, è applicato da questo Settore anche in relazione ai dipendenti coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi alla conduzione di mezzi. Infatti tra i beneficiari della normativa di cui al citato articolo 40 sono da intendersi ricompresi anche i predetti dipendenti in quanto tale disposizione richiama l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella sua portata estensiva prevista dall'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Nei procedimenti penali in cui siano coinvolti i dipendenti autisti alla guida di veicoli dell'Amministrazione, la difesa legale degli stessi potrà essere assunta gratuitamente da un legale della Società "Le Assicurazioni d'Italia", ai sensi dell'articolo 7 – 1° comma – delle "Condizioni di Assicurazione", previste dalla Polizza Assicurativa, o dall'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. In quest'ultimo caso, sarà necessario che il dipendente produca apposita istanza – corredata dai relativi atti (decreto di citazione in giudizio, ecc.) – indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato, da inoltrarsi, attraverso le Sezioni Motorizzazioni degli Uffici e dei Reparti, all'Ufficio Contratti e Forniture – Settore Contenzioso – della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico –Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della P. S..

- **procedimenti civili:**

Nel caso in cui nel procedimento civile venga citato anche il dipendente autista, la sua difesa potrà essere assunta gratuitamente da un legale della Società "Le Assicurazioni d'Italia", ai sensi dell'articolo 7 – 1° comma – delle "Condizioni di Assicurazione", previste dalla Polizza Assicurativa, o dall'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. In quest'ultimo caso, sarà necessario che il dipendente produca apposita istanza indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato, da inoltrarsi, attraverso le Sezioni Motorizzazioni degli Uffici e dei Reparti, all'Ufficio Contratti e Forniture – Settore Contenzioso – della Direzione

Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della P. S..

- **procedimenti amministrativi:**

Qualora il dipendente sia citato in un procedimento amministrativo avanti la Corte dei Conti, in caso di sentenza con la quale venga dichiarata l'assoluzione dell'interessato, il medesimo potrà inoltrare istanza di rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

La relativa istanza, corredata dai necessari documenti (sentenza di assoluzione, fatture ecc...), dovrà essere inoltrata attraverso le Sezioni Motorizzazioni degli Uffici e dei Reparti, all'Ufficio Contratti e Forniture – Settore Contenzioso – della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della P. S..